



7/10/13

COPIA

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54

OGGETTO: ALIQUOTE AGEVOLATE USO GRATUITO E FUSIONE FISCALE,
ALIQUOTE IMU 2013.

L'anno duemilatredici addì 26 del mese di Settembre alle ore 17:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria, ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1 - CORGIAT LOIA ALDO - Sindaco | 17 - FURFARO PATRIZIA |
| 2 - BALBO SALVATORE | 18 - MEIACH GIOVANNA MARIA |
| 3 - BASILE LUIGI | 19 - MONDELLO ROSINA |
| 4 - BENEDETTO SILVERIO | 20 - OLIVIERI BRUNO |
| 5 - BRINO GIANCARLO | 21 - PALUMBO CALOGERO ANGELO |
| 6 - CADONI SALVATORE MARCELLO | 22 - PERRI GIOVANNI |
| 7 - CAPRIOLO GIOVANNI | 23 - PULTRONE ANTONINO |
| 8 - CATANZARO VALENTINO | 24 - RIGNANESE VINCENZO |
| 9 - CHIARLE GIORGIO | 25 - RONCALI PAOLO |
| 10 - COLLOCA ANTONINO | 26 - SCAVONE FELICE |
| 11 - CORICA GIUSEPPE | 27 - SILVESTRI ANTONIO |
| 12 - CRISTIANO MIRELLA | 28 - SINISCALCHI ENRICO |
| 13 - CUOPPOLO FABIO | 29 - SPORTIELLO DONATO |
| 14 - ELISEO GIUSEPPE | 30 - TURCHETTO DAVIDE |
| 15 - FALVO CRISTINA | 31 - VELARDO PINO |
| 16 - FORTI GIUSEPPE | |

Dei suddetti Consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori:
CUOPPOLO FABIO (Giustificato), TURCHETTO DAVIDE (Giustificato) e SILVESTRI ANTONIO.

Presiede la seduta il Sig. SPORTIELLO DONATO - Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr.ssa SUGLIANO ULRICA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.



SEDUTA DEL 26/09/2013

VERBALE N. 54

OGGETTO: ALIQUOTE AGEVOLATE USO GRATUITO E FUSIONE FISCALE,
ALIQUOTE IMU 2013.

PREMESSO CHE:

Visto il D.Lgs 14/3/2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'imposta municipale propria;

Visto l'articolo 13 della Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012, con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati articoli 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime al 2015;

Visto il D.L. 16/2012 come convertito con Legge n. 44 del 26/4/2012, con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23/2011 e al D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria;

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 8 del D.L.n.102 del 31/8/2013 che ha differito al 30 novembre 2013 termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 di cui all'art.151 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000, prorogato prima al 30/09/2013 dall'art. 10 comma 4 quater lett. b) punto 1 del D.L 35 dell'8 Aprile 2013, convertito con modificazioni in Legge n.64 del 6 giugno 2013;





Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 13 del DL 201/2011, come convertito e modificato dalla L. n. 214/2011, che dispone la possibilità in capo al Consiglio Comunale di poter modificare l'aliquota di base dello 0,76; in aumento o in diminuzione dello 0,3 per cento, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e non discriminazione, in virtù dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

Ritenuto opportuno introdurre un'aliquota agevolata, per le seguenti fattispecie di immobili e di loro utilizzo:

-uso gratuito genitori/figli, limitatamente ad un solo immobile appartenente alle categorie catastali da A2 ad A7, e alle sue pertinenze come definite dalla normativa vigente;

-unità immobiliari "porzione residuali fuse", alla abitazione principale, sottoposta a fusione fiscale presso catasto, solo per quelle situazioni particolari in cui l'accatastamento unitario degli immobili è impedito dalla distinta titolarità degli immobili;

Si determinano le seguenti aliquote agevolate:

Unità immobiliare appartenente alle categorie catastali da A/2 ad A/7 (Abitazioni) concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (genitori/figli), che la utilizzano come abitazione principale, come definita dall'art. 13 comma 2 del DL n° 201/2011 e s.m. L'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare e alle sue pertinenze come definite dalla stessa norma (Reg. IMU art. 9 comma 7).	0,76 per cento
Per le sole "porzioni residuali fuse" di immobili appartenenti alle categorie da A/1 a A/9, sottoposti a fusione fiscale con l'abitazione principale. La fusione fiscale deve essere debitamente annotata in catasto. (Reg. IMU art. 9 comma 8)	0,46 per cento

Ricordato che il riconoscimento delle aliquote agevolate è sottoposto all'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU così come previsto dal Regolamento IMU all'art. 9 comma 10;



Di approvare l'allegato "A", facente parte integrante della presente deliberazione, con le aliquote, le detrazioni IMU dell'anno 2013 e con l'indicazione del riparto fra quota Statale e quota Comunale in considerazione delle novità introdotte dall'articolo 1, comma 380, della Legge 28 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013), che ha trasferito ai Comuni la quota di imposta relativa a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale, riservando allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento e dei fabbricati rurali ad uso strumentale alla aliquota del 0,2%, e poter procedere all'inserimento dei dati, come previsto dalla normativa, sul Portale del Federalismo Fiscale.

Visto l'art. 13 comma 13 bis del D.L 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dal D.L. 8 aprile 2013 n.35, di cui alla Legge di conversione del 6 giugno 2013 n.64, che prevede a decorrere dall'anno di imposta 2013 – che:

- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- i comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
- l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
- Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della



seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Visto il D.L. 102 del 31/08/2012 che, in deroga a quanto previsto dall'art 13 comma 13 bis del D.L 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., per l'anno 2013, dispone che le deliberazioni delle aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente;

Visto, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU vigente;

Ricordato che l'argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente in data 12/09/2013;

Visti i maggiori trasferimenti dello Stato previsti quali fondi a copertura del minor gettito dato dalla previsione normativa di cui al D.L. 102 del 31/8/2013;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Si propone affinché il **Consiglio Comunale**



DELIBERI

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che, con effetto dal 1/1/2013, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, si introducono due nuove aliquote agevolate di seguito riportate:

Unità immobiliare appartenente alle categorie catastali da A/2 ad A/7 (Abitazioni) concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (genitori/figli), che la utilizzano come abitazione principale, come definita dall'art. 13 comma 2 del DL n° 201/2011 e s.m. L'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare e alle sue pertinenze come definite dalla stessa norma (Reg. IMU art. 9 comma 7).	0,76 per cento
Per le sole "porzioni residuali fuse" di immobili appartenenti alle categorie da A/1 a A/9, sottoposti a fusione fiscale con l'abitazione principale. La fusione fiscale deve essere debitamente annotata in catasto(Reg. IMU art. 9 comma 8).	0,46 per cento

3) di dare atto che il riconoscimento delle aliquote agevolate è sottoposto all'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU così come previsto dal Regolamento IMU all'art. 9 comma 10;

4) di approvare l'allegato "A" facente parte integrante della presente delibera, con le aliquote, le detrazioni e il riparto tra quota Statale e quota Comunale dell' IMU dovuta, con effetto dal 1 gennaio 2013;

5) di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione è alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente così come previsto per l'anno 2013 dal D.L. 102 del 31/08/2012 in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, con le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni,



6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserendo nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);

PARERI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sulla proposta di deliberazione sopra riportata si esprime:
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

II DIRIGENTE DEL SETTORE

___F.to: Dr. STEFANO MAGGIO___

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

II DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

___F.to: D.ssa ELISABETTA VISCARDI ___

ALLEGATO "A" - ALIQUOTE IMU 2013

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	DETRAZIONI
Unità immobiliare adibita ad Abitazione principale (s'intende la dimora abituale e residenza del soggetto passivo e del suo nucleo familiare – una sola e unica unità immobiliare sul territorio comunale) Pertinenze dell'abitazione principale sono tali esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali: C/2 deposito, C/6 box, C/7 tettoia nella misura di 1 unità di pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	0,4% (corrisponde al 4 per mille) Interamente dovuta al COMUNE	€ 200,00 (ripartite in parti uguali tra i soggetti passivi residenti e dimoranti nell'immobile) + € 50,00 per ogni figlio del soggetto passivo, residente e dimorante abitualmente nella stessa unità immobiliare, fino al 26° anno di età per un importo massimo di 400 euro.
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (Reg. IMU art. 9 comma 4) (*)	0,4% (corrisponde al 4 per mille) Interamente dovuta al COMUNE	IDEM SOPRA
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata (Reg. IMU art. 9 comma 4bis) (*)	0,4% (corrisponde al 4 per mille) Interamente dovuta al COMUNE	IDEM SOPRA
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o da enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, con esclusione delle unità immobiliari diverse dagli alloggi (Reg. IMU art. 9 comma 3 e 6) (*)	0,46% (corrisponde al 4,6 per mille) Interamente dovuta al COMUNE	€ 200,00

TIPOLOGIA	ALiquota	DETRAZIONI
Unità immobiliari locate, a canone concordato, a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali (escluse le pertinenze) Legge 431/98 art. 2 c. 3 e art.5 c. 1 - progetto "LO.CA.RE." (Reg. IMU art. 9 comma 5) (*)(**)	0,4% (corrisponde al 4 per mille) Interamente dovuta al COMUNE	
Unità immobiliare appartenente alle categorie catastali da A/2 ad A/7 (Abitazioni) concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (genitori/figli), che la utilizzano come abitazione principale, come definita dall'art. 13 comma 2 del DL n° 201/2011 e s.m. L'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare e alle sue pertinenze così come definite dalla stessa norma (Reg. IMU art. 9 comma 7) (*)(**).	0,76% (corrisponde al 7,6 per mille) Interamente dovuta al COMUNE	
Per le sole " porzioni residuali fuse " di immobili appartenenti alle categorie da A/1 a A/9, sottoposti a fusione fiscale con l'abitazione principale. La fusione fiscale deve essere debitamente annotata in catasto (Reg. IMU art. 9 comma 8).(*)(**)	0,46% (corrisponde al 4,6 per mille) Interamente dovuta al COMUNE	
ALTRI IMMOBILI (terreni agricoli, terreni incolti, aree edificabili, tutti gli altri fabbricati ESCLUSI i fabbricati produttivi in categoria catastale "D")	1,06% (corrisponde al 10,6 per mille) Interamente dovuta al COMUNE	
Fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo DIVERSI dalla categoria catastale "D"	0,1% (corrispondente al 1 per mille) Interamente dovuta al COMUNE	
FABBRICATI ad uso produttivo categoria catastale "D" (escluso fabbricati rurali strumentali ad uso agricolo, es: D/10)	1,06% (corrisponde al 10,6 per mille) 0,76% DOVUTA ALLO STATO 0,3% DOVUTA AL COMUNE	
Fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo categoria "D "	0,2% (corrispondente al 2 per mille) Interamente dovuta allo STATO	

(*)Per poter fruire delle agevolazioni previste, il soggetto passivo dovrà indicare nella dichiarazione IMU tutte le circostanze che possono determinare l'applicazione delle stesse; la mancata indicazione nei termini di legge determina l'inapplicabilità delle agevolazioni. Eventuali variazioni devono essere comunicate con le stesse modalità. (**)Nella dichiarazione dovranno essere indicati i nominativi dei beneficiari della concessione di cui ai commi 5,7 e 8 dell'art.9.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato l'intervento del Consigliere FORTI, registrato su DVD della seduta del 26/09/2013;

Procedutosi a votazione;

* * * * *

Al momento della votazione risultano assenti i Consiglieri CHIARLE, COLLOCA, FURFARO, FALVO, RIGNANESE e SCAVONE.

Sono pertanto presenti alla seduta n. 22 Consiglieri.

* * * * *

Con n. 17 voti favorevoli, palesemente espressi dai n. 22 Consiglieri presenti alla seduta, di cui n. 17 votanti e n. 5 astenuti (BALBO, CORICA, ELISEO, RONCALI e VELARDO), esito proclamato dal Presidente;

D E L I B E R A

Di approvare così come si approva la proposta presentata.

Redatto e sottoscritto
In originale firmati:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SUGLIANO ULRICA

IL PRESIDENTE

F.to SPORTIELLO DONATO

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Li, 4 OTT. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 4 OTT. 2013

Li, 4 OTT. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SUGLIANO ULRICA

ATTESTAZIONE D'ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 15-10-2013....., ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Settimo Torinese 15-10-2013

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SUGLIANO ULRICA